



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 settembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 26/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Gaiba (RO) la Sezione, nell'ultima deliberazione, relativa ai consuntivi 2017 e 2018 (n. 112/2022/PRSE), premetteva che, a causa dell'impossibilità per l'Ente di poter fornire i chiarimenti richiesti in sede istruttoria, dovuta ad un attacco *hacker* che aveva criptato e manomesso tutti i files contenuti nel sistema contabile del Comune, l'analisi svolta si era basata esclusivamente sui dati esposti nei documenti comunque pervenuti e a disposizione della Sezione (relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sui bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020, nonché sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio, certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018 e schemi di bilancio presenti nella BDAP).

I temi evidenziati nella sopra citata deliberazione riguardavano, in particolare, i punti di seguito riportati:

- sofferenza nella capacità di riscossione - l'analisi svolta sui dati a disposizione aveva evidenziato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui, che in conto competenza. Inoltre, era emerso, per entrambi gli esercizi finanziari in esame, l'accertamento per cassa per il recupero dell'evasione tributaria;

- situazione di cassa - in entrambi gli esercizi considerati non risultava valorizzata alcuna giacenza di cassa vincolata. Si rilevava, inoltre, che l'Ente aveva fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, con un utilizzo complessivo di euro 405.203,75 nell'esercizio 2017, totalmente restituito, e con un utilizzo complessivo di euro 258.551,75 nell'esercizio 2018, anche in questo caso totalmente restituito. Erano emerse, altresì, alcune discrasie di dati in relazione ad entrambi gli esercizi esaminati. In particolare, nell'esercizio 2018 non risultava chiaro il rispetto del parametro n. 3, relativo alle anticipazioni di tesoreria. Conseguentemente, l'approfondimento istruttorio mirava ad ottenere maggiori e più esaustive notizie in relazione allo sfioramento o meno di tale parametro e, nel caso di effettivo mancato rispetto, le misure intraprese; veniva inoltre chiesto all'Ente di esplicitare le ragioni sottese al riscontrato persistente deficit di cassa e allo squilibrio finanziario, nonché di rendere note le iniziative e le misure adottate - o in corso di adozione - al fine di evitare il reiterarsi ulteriore di dette criticità;

- indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo - si rilevava per entrambi gli esercizi considerati un indicatore positivo (+5,29 per il 2017 e +7,32 per il 2018);

- sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 - si rilevava, per l'esercizio 2017, lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7, che si attestava al 143,04% rispetto al limite del 120%;

- organismi partecipati - l'Organo di revisione segnalava il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consentiva di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati;

- spese per il personale - in relazione all'esercizio 2018 i dati a disposizione non avevano consentito la verifica del rispetto dei vincoli, di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006. Pertanto, era stato esperito un approfondimento istruttorio, finalizzato ad acquisire i prospetti contenenti gli importi utili a detta verifica.

La Sezione, quindi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, nell'auspicio della risoluzione delle conseguenze derivanti dall'attacco *hacker* subito, ravvisava la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso, ove necessario, alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Gaiba, a seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021, nonché sul Rendiconto concernente l'esercizio 2019, oltre che dei pertinenti schemi di bilancio presenti nella BDAP, ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta, prot. Cdc n. 510 del 28

gennaio 2022, seguita da una nota di sollecito, prot. Cdc n. 4455 del 3 agosto 2022. Tuttavia, in esito alle predette note, l'Ente non ha provveduto a fornire alcuna risposta in merito ai chiarimenti richiesti, che verranno comunque di seguito riportati.

L'analisi svolta si basa dunque, anche per l'esercizio 2019, sui dati esposti nei documenti pervenuti e a disposizione della Sezione.

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

L'impostazione del Bilancio di previsione 2019-2021 risulta tale da esprimere il conseguimento degli equilibri (nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000) e del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	69.118,61
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	-
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	69.118,61
Equilibrio di bilancio (W2)	13.692,74
Equilibrio complessivo (W3)	13.692,74

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di Bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a rendiconto, avendo conseguito l'equilibrio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, in ossequio all'art. 1, commi 820 e 821, della legge 145/2018.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	91.137,09
Residui attivi	753.974,84
Residui passivi	573.312,14
FPV	7.773,29
Risultato di amministrazione	264.026,50
Totale accantonamenti	253.660,50
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>251.941,19</i>
Totale parte vincolata	10.366,00
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte libera	-

Nell'esercizio in esame si osserva un aumento del risultato di amministrazione (€ 264.026,50) rispetto agli esercizi 2017 e 2018, pari a € 161.954,48 e a € 216.374,83, mentre la quota disponibile si conferma inesistente, come negli esercizi precedenti (deliberazione n. 112/2022/PRSE).

Si osserva, ancora, che l'Ente non ha disponibilità di avanzo in quota destinata.

Tra le quote accantonate si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 251.941,19) evidenzia una percentuale del 33,42% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 753.974,84).

In relazione all'evoluzione dello stesso, alle domande preliminari contenute nel questionario sul rendiconto 2019: *“L'Ente si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145?”* e *“In caso di risposta affermativa, è stata verificata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1015 nonché ai commi 1016 e 1017 della legge 145/2018?”* è stato risposto *“Sì”*.

Con l'approfondimento istruttorio si è chiesto di fornire ulteriori e più specifiche notizie al riguardo (facendo sapere se sussistessero le condizioni previste dalla norma per la suddetta riduzione), nonché una breve relazione comprensiva dei calcoli che avevano portato alla costituzione del FCDE al 31 dicembre 2019;

- nella relazione dell'Organo di revisione si legge che: *“Il risultato di amministrazione non presenta alcun accantonamento per fondo rischi contenzioso in quanto non esistono potenziali oneri derivanti da sentenze”*.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla istituzione del fondo contenziosi. È noto, infatti, che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri che non si riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

- per il fondo per perdite partecipate, sempre nella relazione dell'Organo di revisione, si legge che: *“Anche per quanto riguarda le perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge*

147/2013, l'Ente non ha provveduto ad alcun accantonamento ritenendo insussistente tale rischio. Il revisore dà atto che nessuna società controllata/partecipata, secondo i dati oggi disponibili e quindi con riferimento a quelli dell'esercizio 2018 e nei due precedenti, ha subito perdite”.

- è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato pari a € 683,67;
- per quanto concerne gli altri fondi ed accantonamenti, nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 1.035,64 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	236.794,73	57.888,62	24,45%
Tit. 3 residui	191.368,09	31.793,02	16,61%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	709.967,21	623.459,37	87,82%
Tit. 3 competenza	180.737,14	71.844,82	39,75%

La gestione dei residui evidenzia una certa sofferenza nella riscossione del titolo I e del titolo III, con una percentuale pari rispettivamente al 24,45% e al 16,61%, mentre la gestione di competenza mostra una percentuale di riscossione medio-bassa e pari al 39,75%, relativamente al titolo III.

Questa Sezione, con la deliberazione n. 112/2022/PRSE, aveva già rilevato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui, che in conto competenza. Pertanto, si sollecita l'Ente ad attuare azioni più incisive, al fine di migliorare l'attività di riscossione, rinviando il monitoraggio sull'andamento della stessa attività alle verifiche sui rendiconti dei prossimi esercizi.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento ai dati del questionario sull'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si evidenzia la voce "Recupero evasione IMU/TASI", la quale registra accertamenti pari ad € 10.569,00 e riscossioni pari ad € 1.312,00 (12,41% di riscossione), nonché la voce "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada", la quale registra accertamenti pari ad € 119.605,14 e riscossioni pari ad € 26.344,91 (22,03% di riscossione).

In merito alla movimentazione delle somme rimaste a residuo, sono state rilevate delle

incongruenze tra i dati riportati nei documenti a disposizione della Sezione (questionario e relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019). Per l'analisi che segue si farà riferimento a quelli contenuti nella relazione dell'Organo di revisione, ritenuti più esaustivi:

- voce "IMU" - residui attivi al 01.01.2019 pari ad € 15.821,52 e residui riscossi nel 2019 pari a € 5.024,30;

- voce "TARI" - al riguardo, si legge che: "*i residui complessivamente riportati segnano un aumento del 5,78%, raggiungendo la somma considerevole di € 197.960,40 - oltre agli € 32.144,05 della vecchia TARES*"; non vengono, tuttavia, forniti dati in merito alla riscossione di tali residui;

- voce "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada" - residui attivi al 01.01.2019 pari ad € 141.851,13 e residui riscossi nel 2019 pari a € 18.033,61.

Quanto sopra rappresentato evidenzia una certa difficoltà nella capacità di riscossione dei residui dell'Ente. Si raccomanda, pertanto, un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in bilancio e si sollecita l'Ente ad attuare azioni più incisive, al fine di migliorare l'attività di riscossione. Si rinvia il monitoraggio sull'andamento delle riscossioni alle verifiche sui rendiconti dei prossimi esercizi.

Situazione di cassa

SITUAZIONE DI CASSA	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	91.137,09
Utilizzo massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel (dato estrapolato dalla BDAP e dalla relazione dell'Organo di revisione)	123.652,42
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	16,27

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Per quanto concerne l'anticipazione di tesoreria, dalle informazioni presenti nel questionario, emerge che l'Ente non ha utilizzato tale istituto, ma che ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità, di cui all'art. 1, commi 849 e seguenti, della legge n. 145/2018 e che ha provveduto all'integrale rimborso entro il 31 dicembre 2019, ai sensi del comma 855 dell'art. 1 della predetta disposizione normativa.

Tuttavia, dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione, emerge la seguente dichiarazione: "*L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria. Nel corso dell'esercizio 2019 l'utilizzo massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2019 è stato di euro 123.652,42*". Tale affermazione viene confermata anche dai dati presenti in BDAP, dove risulta che l'ammontare complessivo delle anticipazioni concesse corrisponde ad un totale di € 123.652,42, che è stato interamente restituito.

L'approfondimento richiesto al riguardo mirava a chiarire a quale dei due istituti

l'Amministrazione aveva fatto ricorso, nonché le ragioni che avevano determinato, in modo così ricorrente, il deficit di cassa e lo squilibrio finanziario, nonché le iniziative/misure adottate - o che si intendevano adottare - al fine di evitare il reiterarsi di tale criticità.

In merito alla cassa vincolata, si rileva che la stessa, al 31.12.2019, è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare "L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?", è stato risposto "SP".

Considerato che anche negli esercizi precedenti non risultava valorizzata alcuna giacenza di cassa vincolata, con l'approfondimento istruttorio effettuato al riguardo, l'Ente è stato invitato a verificare il dato trasmesso e a fornire ogni utile informazione in merito.

Il Collegio ritiene comunque opportuno raccomandare il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti), richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR.

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 16,27 giorni per l'anno 2019, in peggioramento rispetto agli esercizi precedenti (+ 5,29 per il 2017 e + 7,32 per il 2018).

La Sezione, nel richiamare quanto già sottolineato con deliberazione n. 112/2022/PRSE in merito alla medesima problematica, sollecita l'Ente ad intraprendere ogni utile azione, al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione alle conseguenze risarcitorie nei confronti degli stessi.

Indebitamento

INDEBITAMENTO	RENDICONTO 2019
Debito complessivo a fine anno (dato estrapolato dal questionario rendiconto 2019)	1.238.766,32

Sulla base dei dati forniti e delle verifiche effettuate, pur prendendo atto dell'osservanza dei limiti qualitativi e quantitativi, posti rispettivamente dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL, si è osservato, tuttavia, con riferimento all'esercizio 2019, un debito pro capite non indifferente, pari ad € 1.270,53, accompagnato da uno stock complessivo del debito comunque non trascurabile (€ 1.239.515,01, come risulta dall'ammontare del debito da finanziamento nello Stato patrimoniale, o € 1.238.766,32, come risulta dal questionario).

Con l'approfondimento istruttorio si è chiesto, quindi, di fornire ulteriori e più approfondite informazioni su quanto rilevato. Si chiedeva di precisare, inoltre, se ricorrevano le condizioni, previste dall'art. 1, comma 962, della legge n. 145/2018 e, in caso affermativo, di esplicitare le motivazioni per cui l'Amministrazione non aveva ritenuto di ricorrere alla facoltà di rinegoziazione del debito, di cui all'art. 1, comma 961,

della medesima legge.

Organismi Partecipati

L'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

La Sezione osserva che l'art. 147-quater del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo, che consenta di rilevare i suddetti rapporti. Il Comune di Gaiba, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente stesso dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, nel prendere atto delle azioni intraprese al riguardo, raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati al controllo finanziario, la Sezione rileva, sulla base dei dati inseriti nel Portale "Patrimonio PA" del MEF - Dipartimento del Tesoro, la chiusura in perdita al 31/12/2019 di varie società partecipate direttamente dall'Ente, alcune delle quali mostrano situazioni particolarmente critiche e perdite continuative per più di un triennio; in particolare, viene in rilievo la "CONSVIPO", le cui quote di partecipazione corrispondono allo 0,22%. Tale Organismo presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a - 7,94% e un'incidenza sul capitale sociale pari a - 7,14%, avendo chiuso l'esercizio 2019 in passivo, e avendo maturato perdite d'esercizio continuative dal 2016 al 2019. L'indebitamento che esso ha realizzato al 31/12/2019 è pari a € 6.076.450,00, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

In sede istruttoria, è stato chiesto di trasmettere una relazione sulla situazione economico - finanziaria della Società sopra richiamata (specificando le cause che avevano portato alle perdite sopra evidenziate), nonché sui controlli e sulle misure adottate dall'Ente. Si è chiesto inoltre di precisare, nei casi di perdite per più esercizi consecutivi, se fossero stati effettuati o se fossero previsti aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore dei propri Organismi partecipati.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione dell'FPV;
- con riferimento alla spesa per il personale, non si dispone dei dati analitici necessari alla verifica del rispetto dei vincoli, di cui all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006; in sede istruttoria si era chiesto di confermare il rispetto del limite previsto dalla normativa e di fornire i prospetti contenenti gli importi utili a detta verifica;

- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance, di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente lo stesso e il piano degli obiettivi nel PEG, in data 1/04/2019;
- l'Ente non ha adottato la contabilità economico-patrimoniale, prevista in via facoltativa; in proposito, si è affermato quanto segue: *“Il Comune di Gaiba (RO) essendo un Ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si è avvalso delle semplificazioni ed esoneri previsti dall'articolo 232, comma 2, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019”*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dell'analisi svolta sui dati esposti nei documenti a disposizione della stessa, in relazione al ciclo di bilancio dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di Gaiba (RO):

- rileva il mancato riscontro alla richiesta istruttoria, richiamando l'attenzione degli Organi di vertice, sia politico che amministrativo, sulla circostanza che tale inadempienza concretizza la violazione di un preciso obbligo normativo e impedisce la conoscenza delle eventuali ragioni sottese alle criticità rilevate;

- richiama l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate ed esposte dettagliatamente nella parte motiva della presente deliberazione, nonché a vigilare sull'andamento dei fenomeni descritti, anche in vista dell'adozione di misure che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gaiba (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini